

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDETTIS	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso il provvedimento emesso dal CDD di Firenze in data 17.12.2021, notificato in data 21.02.2022, con il quale è stata disposta la sanzione disciplinare della radiazione.

Per il ricorrente nessuno è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Emilio Standoli;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**FATTO**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze notiziava il COA di Firenze che nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] era stata emessa la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni 1, nell'ambito di un procedimento penale in cui era indagato, insieme ad altro collega, avv. [AAA], *"dei reati p. e p. dagli artt. 110, 81 c. 2 624, 625 n. 2 e 7 e Il cp, perché in concorso tra loro, al fine di trarne profitto utilizzando come mezzo fraudolento la procura generale notaio [OMISSIS] rep. [OMISSIS] rilasciata il 10.3.10 dal carcere di Sollicciano all'Avv. [RICORRENTE] dall'[AAA] (detenuto per omicidio e che veniva assolto per incapacità di intendere e di volere e detenuto da allora presso l'OPG di Montelupo Fino, nel quale processo era stato difeso*

dall'Avv. [RICORRENTE] di fiducia) con la quale l'Avv. [RICORRENTE] veniva autorizzato ad effettuare gli atti di ordinaria amministrazione (come ad esempio pagare le bollette, imposte tasse e tributi e comunque debiti nascenti ad atti aventi data certa e comunque documentati, notula professionisti, il tutto dietro presentazione del titolo giustificativo e debiti del defunto [BBB]) si impossessavano delle somme detenute dall'[AAA] presso il conto corrente n. [OMISSIS].03 del Monte di Paschi di Siena ag di Firenze nel seguente modo:

1) l'avv. [AAA] avvocato civilista emetteva una fattura a carico del [AAA] in data 23.4.2010 per assistenza e consulenza continuativa in successione ereditaria in morte del sig. [BBB], mentre in realtà non aveva svolto tale attività in favore del [AAA] e così [RICORRENTE] prelevava tale somma dal conto corrente del [AAA] ed entrambi si impossessavano di tale somma sottraendola al [AAA] che la deteneva;

2) l'avv. [AAA] emetteva due fatture a carico di [AAA] in data 18.12.2013 per euro 12.421,56 e in data 7.3.2011 per euro 14.976,00 per assistenza nella causa di impugnazione del testamento pubblico del sig. [OMISSIS] [BBB] promossa da [OMISSIS] [BBB], mentre in realtà non avrebbe dovuto svolgere tale attività perché il [AAA] non lo aveva mai nominato quale suo avvocato, e così [RICORRENTE] prelevava tale somma dal conto corrente del [AAA] ed entrambi si impossessavano di tale somma sottraendola al [AAA] che la deteneva: Fatti commessi in Firenze il 23.4.11 e nei giorni successivi e il 18.12.13 e 7.3.11 e nei giorni successivi."

L' avv. [RICORRENTE] era, inoltre, indagato per "il reato di cui al capo b) del citato decreto di perquisizione perché, "al fine di trarne profitto, utilizzando come mezzo fraudolento la procura generale notaio [OMISSIS] rep. [OMISSIS] rilasciata il 10.3.10 dal carcere di Sollicciano all'Avv. [RICORRENTE] dall'[AAA] (detenuto per omicidio e che veniva assolto per incapacità di intendere e di volere e detenuto da allora presso TOPG di Montelupo F.no, nel quale processo era stato difeso dall'Avv. [RICORRENTE] di fiducia) con la quale l'Avv. [RICORRENTE] veniva autorizzato ad effettuare gli atti di ordinaria amministrazione (come ad esempio pagare le bollette, imposte tasse e tributi e comunque debiti nascenti ad atti aventi data certa e comunque documentati, notula professionisti, il tutto dietro presentazione del titolo giustificativo e debiti del defunto [BBB]) si impossessava delle somme detenute dall'[AAA] presso il conto corrente n. [OMISSIS].03 del Monte di Paschi di Siena ag di Firenze e dei titoli che lui stesso provvedeva a fare vendere con le autorizzazioni che l'avv. [RICORRENTE] compilava apponendovi la firma falsa e qualche volta vera del [AAA] (ma senza che lo stesso sapesse della illegittimità dei prelevi) sottraendole al [AAA] che le deteneva: 1) prelevando dal 2011 al 2015 in contanti da tale conto in realtà senza alcuna giustificazione ma utilizzando la procura sopra indicata circa 500.000,00 effettuando varie vendite di titoli intestati al [AAA] presentando varie richieste di vendita con firma falsificata del [AAA] e impossessandosi delle somme relative, di cui all'ultima vendita di titoli effettuata nel

marzo 2015 per euro 4500,00 dopo che aveva saputo che era stato nominato un amministratore di sostegno al [AAA]; 2) prelevando da tale conto euro 125.000,00 senza alcuna giustificazione ma utilizzando la procura sopra indicata, mediante assegni intestati allo stesso [RICORRENTE] o mio proprio firmati [RICORRENTE] che aveva il libretto degli assegni della banca; 3) prelevando dal conto 308.115,00 euro giustificando tali prelievi con fatture da lui emesse dal 2010 al 2015 per attività giudiziale e extragiudiziale svolta a favore del [AAA] che in realtà non gli competevano dato che non aveva svolto tutte le attività indicate se non in minima parte; 4) effettuando dei bonifici senza alcuna giustificazione né autorizzazione del [AAA] ma utilizzando la procura sopra indicata, verso l'estero a soggetti indiani per euro 1.000.000,00; con l'aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di grave entità, dall'aver commesso il fatto con mezzi fraudolenti e dell'aver approfittato delle condizioni personali del [AAA] che era incapace di intendere e volere ed abusando delle relazioni di prestazione di opera."

L'Avv. [RICORRENTE], notiziato dell'esposto, faceva pervenire le proprie deduzioni difensive.

All'esito della fase preliminare il Consigliere Istruttore proponeva l'approvazione del capo d'incolpazione nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] e l'archiviazione nei confronti dell'avv. [AAA].

Nel parallelo processo penale, il GUP presso il Tribunale di Firenze, in data 10.07.2018, all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, condannava l'avv. [RICORRENTE] alla pena di 8 mesi di reclusione ritenendolo colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata. In data 11.12.2020 la Corte di Appello di Firenze riformava detta sentenza e, dopo aver riqualificato in reato in furto aggravato, condannava l'Avv. [RICORRENTE] a 3 anni e sei mesi di reclusione con l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

Nel procedimento disciplinare, nel frattempo, veniva approvato il seguente capo d'incolpazione, poi integrato con nuova contestazione durante il dibattimento:

*"perché in violazione dei seguenti articoli del CDF: 9 (dovere di probità, dignità decoro e indipendenza), 10 (dovere di fedeltà), 12 (dovere di diligenza), 23 3 comma (divieto di intrattenere rapporti economici con la parte assistita), 29 comma 1, 2 e 4 (divieto di richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all'attività svolta e dovere di tenere la contabilità delle spese sostenute) e art. 30 comma I (dovere di gestire con diligenza il denaro ricevuto nell'adempimento dell'incarico), utilizzando in modo fraudolento la procura generale notaio [OMISSIS] rep. 40260 rilasciata a suo favore il 10.3.2010 dal sig. [AAA] (erede universale del sig. [BBB] deceduto nel mese di novembre del 2009 lasciando una eredità di circa 2.000.000,00 di euro) dal carcere di Sollicciano dove si trovava ristretto per il duplice omicidio nel cui processo a suo carico era assistito di fiducia dall'avv. [RICORRENTE] e dal quale veniva assolto per incapacità di intendere e volere ma ritenuto social-*

*mente pericoloso e per questo recluso prima l'OPG di Montelupo Fiorentino e poi presso il REMS di Volterra, con la quale veniva autorizzato ad effettuare gli atti di ordinaria amministrazione (a titolo esemplificativo il pagamento di bollette, tributi, tasse imposte, notule dei professionisti e comunque pagamenti da fare a fronte di atti aventi data certa e comunque documentati e da pagare sempre a fronte di un titolo giustificativo), effettuava operazioni bancarie non consentite dalla procura e mai autorizzate dal delegante operando sul conto corrente [OMISSIS] Banca Intesa San Paolo ancora intestato al sig. [BBB], (conto corrente non indicato nella procura), dal quale trasferiva a mezzo bonifico bancario la somma di € 575.000,00 sul c/c n. [OMISSIS].03 Monte dei Paschi di Siena, intestato al [AAA]; effettuando varie vendite di titoli intestati al [AAA] attraverso la presentazione anche di richieste portanti firma falsificata di quest'ultimo e impossessandosi delle relative somme; effettuando bonifici bancari verso conti bancari all'estero intestati a soggetti stranieri, presumibilmente parenti del delegante, per un importo di oltre 1.000.000,00 di euro; prelevando somme ingenti dal conto corrente n. [OMISSIS].03 MPS attraverso prelievi in contante e emissione di assegni bancari a suo favore per l'importo di oltre 500.000,00 euro, solo in parte e per l'importo di € 391.434,78 giustificate quale pagamento delle fatture emesse dal 2010 al 2015 per l'attività svolta a favore del [AAA], somma riconosciuta comunque come abnorme e non congrua a fronte dell'attività effettivamente svolta. Operazioni tutte effettuate dal mese di aprile 2010 al mese di aprile 2015 anche dopo che il [AAA] aveva revocato al [RICORRENTE] ogni mandato difensivo e dopo che era stato nominato un amministratore di sostegno a beneficio del [AAA], in Firenze dall'aprile 2010 all'aprile 2015".*

L'avv. [RICORRENTE] proponeva memorie difensive.

Successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Firenze che, come detto, aveva condannato l'avv. [RICORRENTE] a 3 anni e 6 mesi di reclusione, il CDD apriva un procedimento cautelare nei confronti dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del regolamento 2/2014 CNF e, all'esito, lo sospendeva cautelatamente dall'esercizio della professione per anni 1.

Il detto provvedimento cautelare veniva confermato dall'odierno Giudicante.

L'incolpato veniva citato dal CDD per l'udienza dibattimentale del 09.04.2021.

Nel medesimo esposto presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze si evidenziava, altresì, che, nell'ambito delle indagini del procedimento penale a carico dell'avv. [RICORRENTE], erano emerse svariate iscrizioni a ruolo da parte di Equitalia nei confronti del medesimo per pendenze dal 1993 al 2015.

Veniva, pertanto, aperto un secondo procedimento disciplinare rispetto al quale l'avv. [RICORRENTE] non faceva pervenire alcuna deduzione difensiva.

Il CDD, quindi, approvava il capo d'incolpazione per come segue: "*Per essersi reso colpevole di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, per aver omesso il versa-*

*mento della canoni, radiotelevisivi, tasse concessioni governative, multe, sanzioni amministrative, contravvenzioni stradali, contributi cassa nazionale previdenza forense, bollo auto, irap, irpef iva, tutti i debiti maturati e scaduti nelle annualità dal 1993 al 2015 per l'importo complessivo di euro 778.971,93, comprensivo degli interessi alla data del 26.04.2016 come da lettera di Equitalia 16.06.2016, così venendo meno ai doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 del codice deontologico e dell'obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazione assunte nei confronti dei terzi di cui all'art. 64 comma 1 e 2 del Codice Deontologico, in quanto il mancato versamento della imposta anche per il consistente l'ammontare ha gravità tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi. Fatto commesso in Firenze fino al 31.12.2015".*

Anche per questo secondo procedimento, il CDD citava l'incolpato per l'udienza dibattimentale del 09.04.2021.

A seguito di alcuni rinvii, per impedimento dell'incolpato e per ragioni di ufficio, all'udienza 28.05.2021, veniva, preliminarmente, disposta la riunione tra i procedimenti, mentre non veniva concessa la sospensione ex art. 54 L 247/2012, così come richiesta dall'avv. [RICORRENTE], in attesa dell'esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Firenze.

Durante il dibattimento venivano acquisiti tutti gli atti del procedimento penale (ivi inclusi quelli della fase di appello inizialmente non messi a disposizione dalla Procura) e, dopo le dichiarazioni dell'incolpato, chiusa l'istruttoria.

All'esito il CDD ha ritenuto provate tutte le condotte così come contestate nei rispettivi capi di incolpazione relativi ai due procedimenti poi riuniti.

In particolare, quanto al procedimento n. 211/2016 R.R., il CDD ha fondato la propria decisione sugli atti del procedimento penale (in quel momento storico) concluso con sentenza di condanna dinanzi la Corte di Appello di Firenze.

Nello specifico, in merito ai numerosi prelievi di somme di denaro dal conto corrente del [AAA], ha ritenuto inverosimile che gli stessi fossero stati autorizzati verbalmente dallo stesso, dovendo necessariamente prevedersi che l'avv. [RICORRENTE] si facesse rilasciare autorizzazione scritta.

Inoltre ha ritenuto provata la condotta in quanto (anche) l'incolpato aveva confessato nelle deduzioni difensive di aver falsificato la firma del [AAA] per effettuare le operazioni sul c/c.

In merito alla quantificazione dei compensi fatturati il CDD ha ritenuto, facendo riferimento alla consulenza tecnica richiesta dal PM nel richiamato procedimento penale, che gli importi ivi indicati fossero manifestamente sproporzionati rispetto l'attività effettivamente prestata e che le fatture emesse fossero molto generiche per poter giustificare i detti compensi.

Il giudice disciplinare di primo grado ha ritenuto, inoltre, che la testimonianza resa dall'avv. [OMISSIS], quale amministratore di sostegno del [AAA], che ebbe a riferire di aver ricevuto

la richiesta dall'avv. [RICORRENTE] di essere nominato lui stesso amministratore di sostegno del proprio assistito, avvalorasse il giudizio negativo della condotta posta in essere dall'incolpato che, come del resto confermato dalla perizia tecnica disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, aveva comunque sottratto dai c/c del [AAA] circa 731.000 euro.

Il CDD ha, altresì, ritenuto che fosse grave il comportamento tenuto dall'odierno ricorrente relativamente alle operazioni di smobilizzo non autorizzato dei titoli intestati al [AAA].

La procura che quest'ultimo rilasciò in favore dell'Avv. [RICORRENTE], difatti, era circoscritta alle sole attività ordinarie e alle sole operazioni sul c/c aperto presso Banca Monte Paschi di Siena e non anche presso Intesa San Paolo, ove erano intrattenuti i rapporti bancari relativi ai titoli finanziari.

Peraltro, ha continuato il CDD, la Corte di Appello di Firenze aveva ritenuto credibili le dichiarazioni rese dal [AAA] in detto procedimento e, in particolare, di non aver autorizzato l'avv. [RICORRENTE] a procedere con i versamenti ai suoi familiari e a smobilizzare i titoli posseduti.

Anche relativamente al procedimento n. 228/2016 R.R. per il CDD la responsabilità dell'incolpato è emersa *per tabulas* e cioè all'esito dell'esame dagli estratti di ruolo acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

In merito alla sanzione il Giudice di prime cure ha evidenziato la enorme gravità delle condotte, la loro reiterazione e i rilevanti importi delle somme di denaro utilizzate indebitamente.

Ha aggiunto, inoltre, che nei confronti del detto incolpato pendessero anche altri 5 procedimenti disciplinari.

Infine, considerato che molte violazioni commesse dall'incolpato non prevedessero sanzioni tipizzate, e quella relativa alla violazione dell'art. 64 CDF prevedesse la sospensione da due mesi fino a tre anni, ha ritenuto che la sanzione più adatta al caso di specie fosse quella della radiazione, in quanto le condotte tenute si ponevano in radicale negazione dei principi basilari a cui doveva conformarsi l'agire dell'avvocato ed ostavano alla prosecuzione dell'attività professionale.

Avverso il detto provvedimento l'incolpato ha proposto ricorso al CNF.

Il ricorrente censura il provvedimento disciplinare sostanzialmente per due motivi (ancorché non formalmente esplicitati).

Con il primo ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal CDD, ritenendola errata e/o parziale.

In particolare, quanto al procedimento 228/2016 RR, ha evidenziato quanto segue:

- erra il CDD nella parte in cui ha affermato che, successivamente alla smobilitazione dei titoli finanziari del [AAA], lo stesso si fosse impossessato nelle relative somme, in quanto

per ogni vendita dei titoli venivano effettuati, previa autorizzazione verbale del proprio assistito, i corrispondenti bonifici alla famiglia dello stesso e non a soggetti indiani non identificati;

- successivamente alla nomina dell'Amministratore di Sostegno non prelevò per sé le somme di denaro, ma continuò ad inviarle sempre alla famiglia del [AAA];

- non è vero che omise di rendicontare le spese e le attività al proprio assistito, in quanto gli consegnò un dettagliato estratto conto in data 15.11.2012, così come non era vero, contrariamente a quanto affermato, che esso si fosse reso irreperibile in quanto andò ad incontrare il [AAA] negli istituti in cui era ospite per ben 15 volte;

- contesta ancora la circostanza - riferita dall'Avv. [OMISSIS], quale amministratore di sostegno del [AAA] - che chiese al collega di essere nominato lui stesso amministratore di sostegno;

- evidenzia, altresì, che la fattura di € 132.000,00 emessa, non era relativa solamente al compenso maturato per i colloqui in carcere con il proprio assistito, ma anche alle attività stragiudiziali successivamente compiute in favore dello stesso;

- contesta, inoltre, la circostanza secondo cui vi fosse una collusione con la funzionaria della Banca Intesa San Paolo in merito allo smobilizzo dei titoli finanziari. Lo stesso riferisce di aver semplicemente consegnato a quest'ultima la documentazione richiesta che, a conclusione delle procedure interne, autorizzò le operazioni sui titoli;

- contesta, altresì, il provvedimento del CDD nella parte in cui ha ritenuto "inverosimili" le spiegazioni fornite in merito alle operazioni sui conti, relative al fatto di aver ricevuto sempre autorizzazione verbale dal [AAA]. Secondo il ricorrente le stesse non sarebbero inverosimili in quanto vista la periodicità, gli importi e i soggetti a cui erano indirizzati i versamenti, ossia la moglie e la famiglia del [AAA], doveva ritenersi che gli stessi fossero stati autorizzati. Del resto - continua il ricorrente - se lo stesso avesse voluto approfittare della situazione, non di certo li avrebbe inviati alla famiglia del proprio assistito;

- contesta, ancora, le dichiarazioni del [AAA] - ritenute, viceversa, attendibili dalla Corte di Appello - ove afferma che lo autorizzò all'invio alla propria famiglia solo di piccole somme mensili;

- evidenzia, da ultimo, che la perizia sulla congruità dei compensi resa dal CTU nominato dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale non teneva conto sia delle prestazioni professionali rese dall'avv. [RICORRENTE] in favore del [AAA] per la difesa di questo in tre procedimenti penali e neanche della complessa attività stragiudiziale compiuta per la gestione della procura (rapporti con notai, banche, fornitori, terzi, professionisti e pagamenti).

In merito al procedimento 211/2016 RR ha evidenziato quanto segue:

- di essersi trovato in un momento di difficoltà economica, successivamente aggravatasi a

seguito della separazione con la di lui moglie, per cui non versò le somme all'erario o ad altri enti per poter mantenere la famiglia.

Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della sanzione irrogata ritenendo che, pur avendo agito al di fuori dei poteri riconosciuti dalla procura, ricevette autorizzazione verbale dal [AAA] per ogni operazione e inviò le somme di denaro esclusivamente alla famiglia del medesimo, perseverandone gli interessi di questo. Inoltre, poiché la sanzione edittale per la violazione degli artt. 23 c.3, 29 c.1,2 e 3 e 30 c.1 era quella della censura e la sanzione per la violazione dell'art. 64 CDF era quella della sospensione da 2 a 6 mesi, la comminata radiazione era eccessiva e sproporzionata.

Ha concluso, pertanto, perché fosse accertata l'inesistenza di ogni violazione contestata e, in subordine, l'applicazione di sanzione meno afflittiva rispetto la radiazione.

Per completezza espositiva preme rilevare che, successivamente al deposito del ricorso, la Corte di Cassazione, in riforma della sentenza di appello che aveva condannato l'avv. [RICORRENTE] per il delitto di furto aggravato, ha (nuovamente) riqualficato il reato in appropriazione indebita aggravata e rimesso il procedimento alla Corte di Appello per un nuovo giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'impugnazione può trovare parziale accoglimento per le seguenti ragioni in fatto e in diritto. Preliminarmente preme rilevare, sebbene non sia stato oggetto di uno specifico motivo di ricorso, che la decisione del CDD di non sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale, nonostante avente ad oggetto i medesimi fatti contestati, è assolutamente legittima.

Nel caso in esame rileva l'art. 54 della L. 247/2012 secondo cui:

- 1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.*
- 2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.*
- 3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.*
- 4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.*

La richiamata norma, che detta una disciplina del tutto nuova rispetto al passato, amplia l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

La nuova disciplina prevede, infatti, una sospensione di carattere facoltativo, che può esse-

re disposta, limitatamente nel tempo, qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale.

Stante la nuova regola dell'autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l'obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui gli organi disciplinari ritengano, in via di eccezione, di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

Nella fattispecie in esame, inoltre, il procedimento penale si trovava in una fase particolarmente avanzata e ciò ha reso possibile poter utilizzare tutti gli atti dibattimentali dei gradi di merito del giudizio.

Si aggiunga - e la circostanza, come si avrà modo di approfondire in seguito, risulta dirimente per la definizione del presente procedimento - che con il ricorso in cassazione, e ancor prima con l'atto di appello, non vengono sostanzialmente messi in discussione i fatti e le condotte penalmente rilevanti, ma solo la qualificazione giuridica dei reati.

Nessuna censura può, pertanto, muoversi al CDD per non aver aderito alla richiesta di sospensione del procedimento disciplinare, non sussistendone i presupposti né ragioni di opportunità.

Con il primo motivo di ricorso, l'avv. [RICORRENTE], proponendo una versione dei fatti diversa da quella accertata, ha finito per censurare il materiale probatorio utilizzato dal CDD per pervenire alla decisione.

Tale doglianza non coglie nel segno.

Come ha avuto modo di chiarire tanto la Giurisprudenza di legittimità quanto quella domestica, *anche in sede disciplinare opera il principio di "acquisizione della prova", in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non "replicate" e "confermate" in sede disciplinare (Cassazione SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021 e CNF n.141/2020).*

In sede disciplinare, inoltre, opera il principio del libero convincimento del giudice che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite.

L'unico "limite" imposto al Giudicante è che la decisione assunta sulla base agli atti acquisiti dal procedimento penale risulti coerente con le risultanze dello stesso.

Ed è esattamente quanto occorso nella fattispecie in esame.

Il CDD ha previamente e compiutamente ricostruito le vicende storiche che, quanto alla loro sussistenza, hanno trovato una duplice conferma nelle sentenze penali sia di primo che di

secondo grado.

Ciò è tanto vero che è la stessa Suprema Corte ad aver sottolineato che i fatti risultano definitivamente accertati nella loro materialità.

Si può ritenere, pertanto, che, in merito agli stessi, sia sceso il c.d. giudicato sostanziale. Nessuna rivalutazione, di conseguenza, deve essere effettuata sul punto da questo Giudicante che dovrà/potrà limitarsi alla valutazione circa la sussumibilità dei fatti storici accertati in corrispondenti violazioni deontologiche.

A tal fine si procederà ripercorrendo nell'ordine le varie contestazioni di cui ai capi di incolpazione.

Non vi è dubbio che l'avv. [RICORRENTE] abbia posto in essere tutta una serie di attività che esulavano dai poteri allo stesso conferiti dal [AAA], giusta procura notarile del 2010 per atto del notaio [OMISSIS].

L'aver operato su conti correnti diversi da quello in essere presso il M.P.S., espressamente indicato in procura, costituisce già di per sé un'evidente violazione deontologica.

Quanto dedotto dal ricorrente circa una presunta "autorizzazione orale" da parte del proprio assistito, oltre a confliggere con la logica - per quale ragione sarebbe stata rilasciata una procura notarile per porre in essere tutta una serie di atti di ordinaria amministrazione (quali: pagare le bollette, le imposte, le tasse e i tributi, debiti aventi data certa e documentati), per poi conferire un mero mandato informale per atti di straordinaria amministrazione, quale movimentare ingenti somme di denaro e svincolare fondi di investimento ?? - non trova alcun riscontro probatorio.

Anzi, sono emerse significative circostanze che inducono a ritenere che l'avv. [RICORRENTE] abbia agito alla totale insaputa del proprio assistito.

A tal riguardo è stato accertato - anche per stessa ammissione del ricorrente - che quest'ultimo avesse preconfezionato una serie di documenti apponendovi la firma falsa del [AAA] che risultava necessaria per operare sui conti correnti accessi presso la Banca Intesa. Così come è stato acclarato che il [AAA] - sulla cui attendibilità la Corte di Appello non ha alcun dubbio - avesse apposto delle firme su indicazione del proprio legale senza, tuttavia, aver contezza del perché fossero necessarie e a cosa servissero.

Proprio grazie a detta documentazione, in parte falsa e in parte ottenuta artatamente, l'avv. [RICORRENTE] è riuscito, a prescindere dal concorso della funzionaria dell'istituto bancario, del tutto irrilevante in questa sede, a smobilizzare tutti i fondi che il [AAA], quale erede dello [BBB], deteneva presso la Banca Intesa, per poi trasferirli sul conto corrente MPS dove aveva "libero" accesso.

E da quest'ultimo conto, sulla base dei risultati di cui alla perizia contabile in atti al procedimento penale, sono stati prelevati - oltre alle somme poi inviate ai familiari del [AAA], sulle quali si tornerà a breve - complessivamente € 731.803,94 di cui ben € 340.369,16 senza al-

cuna giustificazione ed € 391.434,78 per il pagamento di notule personali “autoliquidatesi” dallo stesso avv. [RICORRENTE].

Notule giudicate dal consulente tecnico nominato, così come dal CDD e da codesto Giudicante, assolutamente sproporzionate nell’importo, oltre che estremamente generiche nella descrizione e non supportate da documenti giustificativi.

Va da sé che risulta accertata tanto l’appropriazione senza titolo di parte delle somme quanto la richiesta di compensi sproporzionati rispetto alle attività prestate.

Del tutto irrilevante, condividendo integralmente quanto dedotto sul punto da parte del CDD, era (ed è) interrogarsi se la condotta distrattiva posta in essere dal ricorrente configurasse, in termini penalistici, un’appropriazione indebita (come successivamente accertato dalla Suprema Corte) ovvero un furto aggravato.

Anche modificando la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza dell’illecito deontologico non cambia.

La sentenza della Suprema Corte intervenuta successivamente alla decisione del CDD, pertanto, non può in alcun modo incidere, se non in punto di sanzione, sull’accertamento della violazione disciplinare contestata.

Per quanto concerne, invece, l’illegittima dazione delle somme per € 1.125.791,21 in favore di soggetti stranieri, presumibilmente parenti del delegante ([AAA]), si ritiene necessario integrare la motivazione resa dal CDD.

A ben vedere, difatti, dagli atti di indagine, in particolare dalla perizia contabile, è emerso che l’avv. [RICORRENTE] avesse effettivamente corrisposto l’importo di cui sopra a soggetti legittimati a riceverli: non, quindi, a stranieri qualunque.

La valutazione dell’illecito, di conseguenza, doveva limitarsi alla verifica della legittimità o meno in capo al ricorrente di poter corrispondere gli importi nel *quantum* effettivamente disposto e di aver o meno correttamente informato/rendicontato il proprio assistito.

A tal riguardo, a prescindere dalle indicazioni del [AAA], si ritiene preliminarmente che il ricorrente abbia anche in questa circostanza ecceduto dai limiti di cui alla procura, non essendo in alcun modo previsto nella stessa la possibilità di ritirare delle somme per poi trasferirle ai parenti.

Ben avrebbe dovuto, pertanto, ottenere le preventive autorizzazioni scritte dal titolare dei fondi e, comunque, proprio in considerazione dell’entità dei versamenti, prontamente informarlo e rendergli il conto.

Non vi è alcuna prova in atti, invece, circa l’esatto adempimento di tali obblighi deontologici da parte del ricorrente, non potendo certamente considerarsi tale la dedotta (ma non provata) consegna al [AAA] degli estratti conto bancari nel lontano 2012.

A tutto concedere, difatti, nei tre anni successivi alla ridetta consegna ovvero sino all’interruzione del rapporto professionale, il ricorrente avrebbe del tutto omesso di infor-

mare il proprio assistito e di rendergli (dettagliato) rendiconto.

Si ritiene, inoltre, provata anche la contestazione circa il comportamento e il contegno tenuto dall'avv. [RICORRENTE] dopo la revoca del mandato e la nomina dell'amministratore di sostegno del sig. [AAA].

Il ricorrente, dunque, pur essendo consapevole della designazione dell'Avv. [OMISSIS] in detta funzione, tanto da aver tentato di convincere quest'ultimo a rinunciare all'incarico, da un lato, ha continuato a prelevare delle somme dal conto corrente MPS e, dall'altro, ha depositato presso la cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale di Firenze una richiesta di accesso al fascicolo del [AAA].

Quanto dedotto dall'avv. [RICORRENTE] circa la circostanza che la revoca del mandato non avesse determinato il venir meno la procura notarile, con la conseguenza di poter operare sul conto corrente, non è meritevole di adesione per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo tra i poteri conferiti nella procura, come detto, non vi era la possibilità di prelevare i fondi per trasferirli ai parenti del proprio assistito.

In secondo luogo, se è vero che l'interruzione del rapporto professionale non è di per sé causa di estinzione di una procura sostanziale, la nomina di un amministratore di sostegno lo è sicuramente.

Nomina, peraltro, ben nota all'incolpato, così come riferito dall'avv. [OMISSIS].

Inoltre, ammesso e non concesso che le somme ulteriormente prelevate dal conto corrente del [AAA], successivamente alla revoca del mandato, fossero state effettivamente inviate ai familiari dello stesso, non è circostanza che fa venir meno la configurabilità del fatto deontologicamente contestato che, nella sostanza, è relativo all'uso dei fondi del proprio assistito pur in mancanza di autorizzazioni e/o legittimazione.

L'avv. [RICORRENTE], pertanto, ha indebitamente prelevato delle somme dai conti MPS del [AAA] nell'aprile 2015 nonostante il venir meno del potere.

Da ultimo, quanto al capo di incolpazione relativo al secondo procedimento disciplinare, non è revocabile in dubbio che sussista la piena responsabilità del ricorrente.

Dal semplice esame della documentazione pervenuta dall'Agenzia delle Entrate emerge, *ictu oculi*, l'omesso pagamento da parte del ricorrente di ogni e qualsivoglia contributo, tassa, imposta a partire dall'anno 1993.

Pur umanamente comprendendo le manifestate (ma a ben vedere nemmeno provate) difficoltà economiche e familiari, le stesse, anche in considerazione della continuità e del protrarsi dell'inadempimento oltre all'entità dello stesso, non possono certamente costituire un'esimente/scriminante ma, a voler tutto concedere, una possibile attenuante.

In conclusione, pur essendo oggettivamente configurabili tutti gli illeciti deontologici contestati, è necessario valutare con (ulteriore) attenzione quale debba essere la sanzione più appropriata, tenendo necessariamente in considerazione che per gli artt.9, 10 e 12 del

NCDF non vi è alcuna tipizzazione.

Nel caso di specie il CDD ha ritenuto sussistere la violazione di tutti i capi contestati e, considerati i precedenti disciplinari a carico dell'avv. [RICORRENTE] e le modalità della condotta (reiterata e avente ad oggetto somme di denaro di elevato importo), ha irrogato la sanzione della radiazione.

Nel provvedimento sanzionatorio il CDD ha tenuto, altresì, conto della circostanza che per alcune condotte attuate dall'avv. [RICORRENTE] non fosse tipizzata una sanzione disciplinare, ma è pervenuto alla sanzione massima in quanto ha ritenuto che simili comportamenti fossero manifestamente incompatibili con i principi basilari per mantenere l'iscrizione nell'albo.

Il ricorrente ha censurato la misura della sanzione irrogata evidenziando di aver sempre seguito gli interessi esclusivi del proprio assistito, di non avergli procurato alcun danno economico (in quanto le somme erano state consegnate alla famiglia del proprio assistito) e, infine, che in riferimento ai mancati pagamenti di imposte e tasse esso versava in stato di bisogno.

Le determinazioni cui è il giunto il CDD non sono integralmente condivisibili per le seguenti ragioni.

Si rende necessaria una premessa.

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 dello stesso ncdf, nei procedimenti disciplinari, l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto allo scopo di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà che essere unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere.

Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, difatti, *“tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (art. 21 comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (art. 21 comma 4) (Cass., sez. un., n.15534/2018).*

Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che i fatti siano di una gravità decisamente significativa.

Così come non vi è dubbio che il pregiudizio subito dal sig. [AAA], anche al netto dei versamenti in favore dei parenti e della sproporzionalità delle notule, sia economicamente rilevante.

Non può sottacersi, tuttavia, il comportamento tenuto dall'incolpato nel corso del procedimento e l'assenza di precedenti disciplinari.

Su tale ultimo aspetto, il Giudice di prime cure ha errato nel parificare negli effetti la pendenza di (altri) procedimenti disciplinari con la sussistenza di precedenti decisioni definitive.

E la differenza, come ben noto, non è di poco momento.

Si ritiene, di conseguenza, in parziale riforma della decisione del CDD, irrogare quale sanzione congrua rispetto ai capi di incolpazione, tenendo in debita considerazione la qualificazione giuridica del reato contestato, quella della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di anni 5 (cinque).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, per le ragioni di cui in motivazione, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto applica la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per anni 5 (cinque) nei confronti dell'avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Bruno Di Giovanni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 13 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà